

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Doc. IV**  
**n. 2-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PEZZOPANE)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE  
DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE (\*)

DEL SENATORE **DENIS VERDINI**, DEL SIGNOR **NICOLA  
COSENTINO**, DEPUTATI ALL'EPOCA DEI FATTI, E  
DEL SIGNOR **MARCELLO DELL'UTRI**, SENATORE  
ALL'EPOCA DEI FATTI

**nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei loro confronti  
(n. 30547/10 R.G.N.R. - n. 16607/10 R.G. G.I.P.)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Roma  
il 12 aprile 2013**

**Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 2014**

(\*) La presente richiesta è stata trasmessa anche alla Camera dei deputati per le parti di competenza (XVII Leg., *Atti Camera*, Doc. IV, n. 2)

ONOREVOLI SENATORI. – In data 12 aprile 2013 il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha trasmesso al Senato una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, del signor Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, e del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 30547/10 RG NR – n. 16607/10 RG GIP.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 7 giugno 2013 e l'ha annunciata in Aula l'11 giugno 2013.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 24 settembre, del 22 e 30 ottobre, del 20 novembre e dell'11 dicembre 2013, del 6, 18 e 25 febbraio, del 4 e 5 marzo 2014, ascoltando, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, il signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nella seduta del 20 novembre 2013 e il senatore Verdini nella seduta dell'11 dicembre 2013.

L'ex senatore Dell'Utri, in data 5 novembre 2013, ha depositato una memoria presso gli Uffici della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

\* \* \*

La richiesta di autorizzazione in esame concerne 123 conversazioni telefoniche registrate nel corso del 2009. Il senatore Verdini è intercettato in 53 telefonate, mentre le altre 70 sono relative all'ex senatore Dell'Utri.

I due senatori, unitamente ad altri imputati, sarebbero indagati per aver «costituito, organizzato e diretto un'associazione per delinquere, diretta a realizzare una serie indeterminata di delitti di corruzione, abuso d'uf-

ficio, illecito finanziamento, diffamazione e violenza privata; associazione caratterizzata inoltre dalla segretezza degli scopi, dell'attività e della composizione del sodalizio e volta altresì a condizionare il funzionamento di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché di apparati della pubblica amministrazione dello Stato con l'obiettivo di rafforzare sia la propria capacità di penetrazione negli apparati medesimi mediante il collocamento in posizioni di rilievo di persone a sé gradite, sia il proprio potere di influenza che la propria forza economico-finanziaria». Inoltre, secondo il giudice per le indagini preliminari, il senatore Verdini e l'ex senatore Dell'Utri, unitamente all'allora deputato Nicola Cosentino, avrebbero avuto «il loro peso nelle relazioni politiche ed esterne che si assumono funzionali al raggiungimento dei progetti illeciti».

Il sodalizio si sarebbe appoggiato a strutture per organizzare congressi, con lo scopo di rafforzare la rete di contatti di cui servirsi. Avrebbe anche disposto di risorse finanziarie finalizzate a portare a compimento il proprio disegno criminoso. Per esempio nel corso del 2009 sarebbero state poste in essere alcune operazioni bancarie funzionali al progetto di impianti eolici in Sardegna.

I capi d'imputazione della richiesta di rinvio a giudizio sono riconducibili a vari fronti sui quali il gruppo avrebbe operato con il fine di perseguire i propri interessi.

L'ordinanza fa innanzitutto riferimento alle interferenze sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali e di amministrazioni pubbliche, che insistono su due filoni principali. Il primo riguarda il piano eolico in Sardegna e origina da un procedimento in cui era indagato un altro soggetto, il quale, attraverso un'apposita società, avrebbe acquistato

terreni da dedicare al progetto di sviluppo di impianti eolici. Ne è emersa una vicenda finalizzata alla nomina del presidente dell'ARPA Sardegna, ottenuta attraverso l'influenza e le manovre del gruppo.

Il secondo filone riguarda i tentativi, compiuti da alcuni coimputati, di avvicinamento dei giudici della Corte costituzionale in merito al giudizio costituzionale sulla legge n. 124/2008, in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. Tale attività era connessa con il tentativo di ottenere dal partito, come contropartita, la candidatura di Nicola Cosentino a presidente della regione Campania.

L'ordinanza ricostruisce poi la vicenda inerente la campagna di diffamazione in danno dell'onorevole Caldoro, candidato a presidente della regione Campania, al fine di favorire la candidatura di Cosentino. L'obiettivo sarebbe stato perseguito con mezzi illegali, prima interferendo, per il tramite di uno dei coimputati, sulla Corte di Cassazione che doveva decidere su un'ordinanza cautelare a carico di Nicola Cosentino, poi attuando un piano diffamatorio nei confronti di Caldoro in modo da costringere i vertici del partito a ritirare la sua candidatura.

Un altro fronte di attività del gruppo è quello delle interferenze nei confronti di componenti del Consiglio superiore della magistratura al fine di favorire l'affidamento a persone favorevoli al sodalizio di incarichi dirigenziali in vari uffici giudiziari in modo da riceverne favori in seguito.

Un ulteriore fronte è quello relativo al giudizio sull'esclusione della lista «Per la Lombardia» dalla competizione elettorale per le elezioni regionali 2008 e il tentativo di organizzare un'ispezione presso gli uffici della Corte di Appello di Milano finalizzata alla riammissione della lista.

Infine l'ordinanza si concentra sulle accuse di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale e di associazione segreta di cui all'articolo 1 della legge

17/1982. Secondo il pubblico ministero gli imputati, tra cui il senatore Verdini e l'ex senatore Dell'Utri, avrebbero agito «come un vero e proprio gruppo di potere occulto, volto a interferire nel funzionamento di organi costituzionali e della pubblica amministrazione, avvalendosi di una rete di rapporti diffusi negli ambienti della politica, della magistratura, della pubblica amministrazione e dell'imprenditoria, in un complesso intreccio di interessi condivisi, minacce, benefici procurati o promessi, che sarebbe andato oltre un'azione di semplici "raccomandazioni" neutre sotto un profilo penale, generando un potere che di fatto avrebbe consentito ai componenti del gruppo di proporsi quali efficaci elementi di pressione e di intervento presso i più diversi organi dello Stato».

Tutto ciò premesso, si evidenzia che nella seduta della Giunta del 26 giugno 2013 con riferimento al Doc. IV, n. 2, si era convenuto di iniziare l'esame di tale atto in fase successiva, in modo tale da consentire ai relatori presso i due rami del Parlamento di trovare una soluzione interpretativa possibilmente condivisa in merito ai profili inerenti al riparto di competenza tra Camera e Senato. L'aspetto problematico riguardava nello specifico la posizione del senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti.

Nella seduta del 24 settembre 2013 era stata svolta l'esposizione preliminare da parte della relatrice dei fatti criminosi desumibili dai documenti all'esame della Giunta, al termine della quale il presidente Stefano si era riservato di prendere contatto con il Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, al fine di individuare modalità condivise in merito alla questione attinente al riparto di competenza relativamente al senatore Verdini.

Nella seduta del 22 ottobre 2013 la Giunta, in attesa della individuazione di una soluzione condivisa per quel che concerne il riparto di competenze in ordine al senatore Verdini, aveva comunque proceduto nel frattempo ad esaminare la posizione del-

l'ex senatore Dell'Utri, decidendo di fissare – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato e in ossequio ai principi del contraddittorio e della salvaguardia dei diritti di difesa – un termine per la presentazione di eventuali memorie scritte ed altresì di riconoscere allo stesso la possibilità – ove l'interessato lo avesse ritenuto opportuno – di essere audito nella seduta successiva.

Nei giorni seguenti l'individuazione di una soluzione condivisa da parte dei due rami del Parlamento (formalizzata dalla Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati nella seduta del 23 ottobre 2013 e dalla Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato nella seduta del 30 ottobre 2013) aveva consentito alla Giunta di deliberare, in data 30 ottobre 2013, la fissazione – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato – di un termine per la presentazione di eventuali memorie scritte da parte del senatore Verdini, ed altresì di riconoscere allo stesso la possibilità – ove l'interessato lo avesse ritenuto opportuno – di essere audito in una delle successive sedute.

In data 5 novembre 2013 l'ex senatore Dell'Utri aveva depositato una memoria difensiva.

Nella seduta del 20 novembre 2013 la Giunta aveva proceduto allo svolgimento dell'audizione, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, dell'ex senatore Dell'Utri, mentre nella seduta dell'11 dicembre 2013 era stato ascoltato il senatore Verdini.

Si precisa poi che la Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati aveva completato l'iter, per quel che concerne l'ex deputato Cosentino, nella seduta del 7 novembre 2013, mentre l'Assemblea di quel ramo del Parlamento aveva concesso l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni in data 27 novembre 2013.

\* \* \*

Nella memoria depositata dall'ex senatore Dell'Utri il 5 novembre 2013 vengono svolte una serie di argomentazioni, finalizzate a sostenere l'insussistenza nel caso di specie del requisito della casualità dell'intercettazione. In tale memoria viene tra l'altro citata la sentenza della Corte di Cassazione n. 34244 del 2010, nella quale la Corte, su ricorso di uno dei coimputati nel procedimento penale in questione (il signor Carboni), annulla l'ordinanza del Tribunale della libertà del 15 luglio 2010, n. 2104, che confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di Flavio Carboni e Pasquale Lombardi. Al punto 8 del dispositivo la Corte, in relazione alla censure sollevate dalla difesa riguardanti l'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate, ravvisa una carenza di motivazione del provvedimento di custodia cautelare, evidenziando che dalla stessa si desume «*il mancato esame della memoria difensiva, degli specifici dati processuali in essa segnalati e delle emergenze investigative fondanti i diversi decreti di proroga delle attività di intercettazione*». Peraltro, il Tribunale del riesame, reinvestito della questione, con ordinanza del 2 novembre 2010, non impugnata dagli interessati, ha argomentato in ordine alla natura casuale delle intercettazioni, ritenendole quindi utilizzabili e confermando nel merito il provvedimento di custodia cautelare in carcere per Carboni e Lombardi.

Quanto alle argomentazioni difensive espresse dal senatore Verdini nel corso dell'audizione svoltasi in data 11 dicembre 2013, si evidenzia che l'audito ha sostenuto che le intercettazioni in questione non sono configurabili come casuali, illustrando gli specifici motivi sottesi a tale tesi.

Tra l'altro il senatore Verdini ha rilevato che gli organi inquirenti hanno effettuato anche un appostamento presso la propria abitazione – corroborato da apposita documentazione fotografica raccolta dalla polizia giudiziaria – dal quale si evincerebbe (secondo

l'audit) la sussistenza di un'attività investigativa rivolta e orientata nei propri confronti.

Dall'analisi dei documenti in possesso della Giunta emerge che nel corso delle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica di Roma sono state effettuate, oltre che attività di intercettazione telefonica e ambientale, anche attività di osservazione, controllo e pedinamento.

Per quanto riguarda i filoni d'indagine in cui il senatore Verdini risulta maggiormente coinvolto, si sono riscontrate due annotazioni di polizia giudiziaria relative ad appostamenti effettuati nei pressi di Palazzo Pecci-Blunt in via dell'Ara Coeli (nei due rapporti non è specificato che si tratta dell'abitazione del senatore Verdini) ed entrambi svolti con il fine di documentare gli incontri di Flavio Carboni con altri. Dalla documentazione non emergono elementi sintomatici di un mutamento della «direzione» dell'indagine (e in particolare di un coinvolgimento del senatore Verdini negli atti investigativi all'epoca compiuti), atteso che il pedinamento in questione era diretto esclusivamente nei confronti del Carboni.

Come si evince dai rapporti del Reparto operativo - Nucleo investigativo dei Carabinieri un appostamento si è svolto il 1° ottobre 2009 alle ore 14.30 e viene riportato due volte tra gli allegati all'informativa dei Carabinieri relativa alle indagini in questione: una volta in riferimento al filone n. 2 «Lodo Alfano»; e una volta in riferimento al filone n. 5.2 «Le operazioni finanziarie sospette collegate all'operazione pale eoliche». Vi si documenta l'arrivo di Carboni e di altri due uomini, poi identificati quali Arcangelo Martino e Pasquale Lombardi.

L'altro appostamento si è svolto il 3 febbraio 2010 alle ore 8.50 e viene riportato in relazione al filone 5.1 «L'operazione pale eoliche», indicato come allegato 271. Vi si documenta l'arrivo del solo Carboni.

Passando ora all'esame dei profili inerenti alla natura delle intercettazioni in questione, occorre preliminarmente evidenziare che la

Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 ha seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto sul piano teleologico-funzionale esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni (con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono con tali soggetti) o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, *in fraude legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi (con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare in questione).

La matrice di tale tematica va inquadrata nell'ambito della modifica introdotta nel 1993 relativamente all'articolo 68 della Costituzione, a seguito della quale si è passati dal vecchio regime dell'autorizzazione a procedere *tout court* al nuovo regime delle cosiddette autorizzazioni *ad acta*. Queste ultime presuppongono una nuova impostazione di fondo del sistema delle immunità - sottolineata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 - atta a connotare le stesse quali deroghe al principio della parità dei cittadini di fronte alla giurisdizione, giustificate esclusivamente dall'esigenza (appunto «funzionale») di proteggere la funzione parlamentare rispetto a indebite ingerenze dell'autorità giudiziaria. Se, come ha sottolineato la Corte nella predetta sentenza del 2007, la prospettiva di fondo sottesa alle autorizzazioni *ad acta* di cui all'articolo 68 della Costituzione è quella «funzionale» (l'unica in grado di giustificare una deroga al principio di eguaglianza), allora occorre chiedersi quali siano le ricadute di tale approccio sul sistema delle intercettazioni casuali.

In particolare, il parametro funzionale della «direzione dell'atto di indagine», sulla quale, come detto, la Corte incentra l'atten-

zione nella sentenza n. 390 del 2007, presuppone che non basta la mera circostanza della comunicazione tra il terzo ed il parlamentare per comportare la sospensione delle attività di captazione e la conseguente richiesta di autorizzazione preventiva alla Camera, essendo invece a tal fine necessario che l'autorità procedente ravvisi un quadro indiziario a carico del parlamentare. E non basta nemmeno un qualsiasi quadro indiziario, dovendo invece ravvisarsi un quadro tale da far mutare l'obiettivo dell'indagine e conseguentemente la funzione dell'intercettazione. Una diversa interpretazione contrasterebbe con le linee guida enucleate a tal proposito dalla Corte costituzionale e produrrebbe sul piano concreto effetti paradossali, obbligando gli inquirenti a interrompere le intercettazioni sull'utenza di terzi non appena emerga che uno dei destinatari interloquisca con un parlamentare, a prescindere dal mutamento di direzione dell'indagine e quindi anche nei casi in cui tale mutamento non sia in concreto riscontrabile e il parlamentare non sia quindi coinvolto direttamente nell'indagine.

Diverso è ovviamente il caso delle intercettazioni dirette (ossia effettuate sull'utenza del parlamentare), nelle quali la protezione che l'ordinamento costituzionale appresta presuppone la necessità di un'autorizzazione preventiva, a prescindere da ogni altra valutazione in merito alla direzione dell'atto di indagine, il cui orientamento diretto nei confronti del parlamentare viene in qualche modo presunto *iuris et de iure*. Ciò non avviene nella situazione di intercettazione su utenze di terzi (che coinvolgano parlamentari), per le quali occorre in concreto verificare l'effettiva direzione dell'atto di indagine e, in particolare, se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti del terzo o viceversa se sia rivolto anche nei confronti del parlamentare.

Tutto ciò premesso sul piano generale, si evidenzia che nell'ordinanza del 26 luglio 2012, il giudice per le indagini preliminari

(confutando un'argomentazione addotta dalla difesa volta a prospettare la configurabilità di un'indagine rivolta specificamente nei confronti del senatore Verdini fin dall'agosto del 2009) rileva in concreto relativamente alle intercettazioni del senatore Verdini: *«da una lettura ed analisi razionale, secondo un giudizio condotto ex ante, di tali colloqui e delle relative informative (omissis) emergono, per verità, soltanto i seguenti dati: la conoscenza di Carboni con i parlamentari Verdini e Dell'Utri, alcune telefonate tra questi soggetti, complessivamente una dozzina in tre mesi, che indicano sì un loro interessamento ad alcune iniziative economiche intraprese dal Carboni, ma rispetto alle quali gli scarni e del tutto generici riferimenti contenuti nei colloqui certamente non evidenziavano, allora, aspetti di illiceità nei comportamenti tenuti»*.

Chiarisce a tal proposito il giudice che l'appoggio dato dal senatore Verdini a Carboni nel campo dell'energia eolica o rispetto alla candidatura del Farris a direttore dell'ARPA Sardegna era allora coerente col ruolo di imprenditore e di politico del predetto parlamentare. Precisa ancora l'autorità giudiziaria che i primi indizi di reità del senatore Verdini furono dedotti in data 13 marzo 2010 da una telefonata intercettata tra Cappellacci e Piga (entrambi indagati) dalla quale emergevano pressioni sul Cappellacci da parte del parlamentare.

L'autorità giudiziaria confuta anche la tesi difensiva, secondo la quale un «mutamento di obiettivi» dovrebbe trarsi dall'informativa del 30 luglio 2009, nella quale si faceva riferimento al fatto che il Carboni, per la realizzazione degli impianti eolici in Sardegna, si avvale di *«metodiche di dubbia natura che prevedono il coinvolgimento di esponenti della politica locale e nazionale al fine di ottenere provvedimenti normativi vantaggiosi e strumentali alla realizzazione degli interessi del Carboni»*. In relazione a tale informativa, appare coerente la prospettazione dell'autorità giudiziaria, secondo la quale i termini as-

solamente generici con cui l'informativa stessa è formulata, precludono la possibilità di trarre elementi apprezzabili in merito a condotte illecite ascrivibili a Verdini e a Dell'Utri.

Solo elementi raccolti in epoca successiva (e in particolare riconducibili alle informative del 26 ottobre 2009 e del 2 novembre 2009) hanno consentito l'accertamento di rapporti finanziari tra Carboni e Verdini, che secondo la prospettazione dell'accusa andrebbero ricondotte al patto corruttivo oggetto di indagine.

Nel corso della discussione generale è emerso che in talune intercettazioni si fa riferimento a un intervento della «politica nazionale». Tale circostanza dimostrerebbe – secondo tale tesi esposta nel dibattito – che l'autorità giudiziaria si sarebbe accorta del coinvolgimento nelle conversazioni telefoniche di un parlamentare. Tale opinione non è condivisibile. Si ritiene opportuno a tal proposito ribadire l'approccio funzionalista delineato dalla Corte costituzionale nella più volte citata sentenza n. 390 del 2007, alla stregua del quale non è sufficiente la mera conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria della circostanza che il terzo intercettato interloquisca con un parlamentare per determinare l'illegittimità dell'intercettazione; a tal fine occorre invece che l'indagine sia specificamente rivolta nei confronti del parlamentare. Il *discrimen* tra intercettazioni su utenze di terzi legittime e intercettazioni illegittime è costituito dalla direzione dell'atto di indagine e non dalla mera conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria della conversazione tra il terzo ed un parlamentare.

Per quel che concerne l'ex senatore Dell'Utri, si evidenzia che le intercettazioni effettuate su utenze in uso al Carboni sono state tutte svolte in un preciso arco temporale (ossia tra il 26 giugno 2009 ed il 9 febbraio 2010). Vi è poi un solo colloquio tra Dell'Utri e Lombardi, nel quale viene comunicato

l'esito della decisione della Consulta sul cosiddetto lodo Alfano.

Anche per Dell'Utri l'autorità giudiziaria evidenzia che «*dal tenore dei colloqui intercettati col parlamentare*» non si «*profilavano allora condotte apprezzabili sotto un profilo penale nei confronti del medesimo*».

Dall'esame del contenuto delle intercettazioni emerge la natura politica dell'interloquazione di Carboni con Dell'Utri, che allora non lasciava emergere alcun profilo di illiceità nel comportamento tenuto dal parlamentare per l'appoggio politico alla nomina di Farris, ovvero per le informazioni date dallo stesso all'amico Carboni sul pacchetto anticrisi approvato dal Senato. Come evidenzia l'autorità giudiziaria, non è risultata all'epoca rilevante penalmente nemmeno la conoscenza che Dell'Utri aveva di progetti e operazioni finanziarie dell'amico Carboni, in quanto gli stessi progetti non erano stati in un primo tempo individuati.

Solo gli elementi emersi successivamente e valutati unitariamente nell'informativa finale del 18 giugno 2010, lasciavano emergere l'ipotesi accusatoria inerente alla fattispecie associativa contestata. Infatti il senatore Dell'Utri è stato iscritto nel registro degli indagati il 12 luglio 2010 per il reato associativo e il 20 luglio 2010 per l'ipotesi di concorso nella fattispecie corruttiva.

Un altro elemento importante, da valutare, riguarda la necessità dell'atto per le indagini in corso. Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, la Camera «*deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità*». La Corte quindi non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare attraverso l'analisi della motivazione dell'atto,

la «non implausibilità» degli stessi sotto il profilo della necessità. La Corte precisa inoltre che la necessità non va confusa con la «decisività» della prova (come evidenziato al punto 6 della sopracitata sentenza), con la conseguenza che la non decisività risulta irrilevante nelle ipotesi in cui sussista il requisito della necessità.

Tutto ciò premesso, va rilevato che l'*ex* senatore Dell'Utri nella memoria scritta non contesta la sussistenza del requisito di necessità dell'atto. Tale circostanza comunque non esime il relatore dal procedere «d'ufficio» al riscontro della presenza o meno di tale elemento. A tal proposito, dalla lettura degli atti emerge in maniera evidente – con riferimento alla complessa vicenda processuale ed alle singole contestazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio – il valore probatorio che l'organo inquirente annette alle conversazioni intercettate in cui figura l'*ex* senatore Dell'Utri, atteso che le stesse tendono ad avvalorare il ruolo che tale imputato aveva nell'ambito del sodalizio evidenziato al capo A)

dell'imputazione, nonché a comprovare il peso dello stesso nelle relazioni politiche esterne che – secondo le tesi dell'accusa – sono funzionali al raggiungimento dei progetti e delle attività illecite addebitate.

Il requisito della necessità appare riscontrabile anche per il senatore Verdini, considerata l'attinenza delle intercettazioni alle fattispecie contestate, evidenziata coerentemente e correttamente nell'ambito della motivazione da parte dell'autorità giudiziaria.

\* \* \*

La Giunta ha approvato la proposta all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini e dell'*ex* senatore Dell'Utri e di dichiarare altresì l'incompetenza del Senato rispetto all'*ex* deputato Cosentino con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

PEZZOPANE, *relatore*